

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 50/2017

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la "Verifica Assoggettabilità a VAS per la Variante 3 al PI in comune di Istrana (TV)".
Pratica n. 3472

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione d'incidenza di Mauro D'Ambrosio per conto del Comune di Istrana trasmessa con nota acquisita al prot. reg. 49945 del 07/02/2017;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione d'incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014 relativa al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*";

VERIFICATO che la dichiarazione di cui sopra, trasmessa in formato digitale, risulta incompleta in quanto non debitamente firmata dal dichiarante con firma elettronica qualificata o certificata e inoltre risulta non compilata la parte relativa all'informativa sull'autocertificazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (nello specifico si evidenzia che il "Titolare del trattamento" è rappresentato dalla "Giunta Regionale", mentre il "Responsabile del trattamento" dal "Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni");

PRESO ATTO che l'istanza in oggetto riguarda la variante urbanistica di 5 ambiti puntuali, individuati nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di cui sopra con le lettere a.1, b.1, b.2, b.3, b.4;

PRESO ATTO che la variante non prevede alcun intervento di modifica delle norme tecniche vigenti;

PRESO ATTO che l'attuazione degli interventi di variante, comporta anche l'esecuzione di opere relative alla viabilità (ciclopedonale e carrabile) e parcheggi, all'illuminazione, alla sistemazione degli scoperti e del verde pubblico e privato;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli eventuali impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

RITENUTO che per la nuova viabilità di piano (ciclabile e carrabile) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva, rispetto alle quali porre in essere le seguenti indicazioni

prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;

PRESO ATTO che l'intervento in argomento non ricade all'interno dei siti tutelati della Rete NATURA 2000;

CONSIDERATO che l'ambito direttamente interessato dagli interventi corrisponde esclusivamente ad aree attribuite alle categorie "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Spiranthes aestivalis*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena dispar*, *Euphydryas aurinia*, *Coenonympha oedippus*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ciconia ciconia*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Burhinus oedicephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Musccardinus avellanarius*;

CONSIDERATO che per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano

sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;
RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata
informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la "Verifica Assoggettabilità a VAS per la Variante 3 al PI in comune di Istrana (TV)" è stata verificata
l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza,

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle
Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. che non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una
superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Spiranthes aestivalis*, *Cerambyx cerdo*, *Lycaena
dispar*, *Euphydryas aurinia*, *Coenonympha oedippus*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana
dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*,
Coronella austriaca, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Ciconia ciconia*, *Circus
aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Burhinus oediconemus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius
collurio*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*,
Muscardinus avellanarius;
2. di garantire, per la nuova viabilità di piano (ciclabile e carrabile), la permeabilità al passaggio delle specie
e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si
provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di
residenza estiva, rispetto alle quali porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse,
preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o
comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi
faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e
altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato
superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali
ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni
caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La
distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel
monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e
mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali
fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori
lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero
sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione
dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri:
flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una
componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri,
ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
4. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee esclusivamente specie autoctone
e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie
alloctone);
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Istrana (TV), il rispetto delle suddette
prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

e

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento
dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità
Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di

cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.

dott. Corrado Soccorso
Venezia, 10.04.2017


.....